

poldo Bini è da sedici mesi sospeso dal servizio e dallo stipendio ».

RISPOSTA. — « Il signor Leopoldo Bini, con decreto 12 giugno 1917, venne collocato in aspettativa per motivo di salute, a decorrere dal 15 marzo stesso anno e non oltre il 14 marzo 1919. Allo scadere di questa, invece di presentare domanda per essere riammesso in servizio, chiese di essere trasferito a Bologna ove nel 1909 aveva dato motivi a lagnanze per la non buona condotta; e in caso negativo, di essere collocato a riposo.

« A questa domanda venne risposto che il trasferimento non poteva aver luogo e che, se il signor Bini non avesse presentata regolare domanda per essere riammesso in servizio, si sarebbe provveduto alla cancellazione di lui dai ruoli di bidello poichè, allo stato degli atti, mancavano le condizioni richieste dalla legge per il suo collocamento a riposo. A ogni modo, poichè egli non ottemperò all'invito del Ministero, questo con decreto 20 giugno 1919 lo cancellò dai ruoli dei bidelli, e gli fece conoscere che, per liquidare quanto potesse spettargli a norma di legge a titolo di pensione o di indennità, doveva risultare da una visita medica collegiale la sua permanente inabilità a continuare nel servizio.

« La visita medica, che fu a questo scopo ordinata, e la visita di appello da lui chiesta, e eseguita dal medico provinciale di Bologna, concordeamente riconobbero che il Bini era in condizione di prestare servizio.

« In conseguenza del decreto che lo cancellava dal ruolo dei bidelli, egli cessò dall'impiego e cessò quindi anche dal godimento dello stipendio.

« Le lagnanze del Bini per questa parte non hanno alcun fondamento, poichè sono conseguenza di un atto della sua volontà del quale egli doveva ben conoscere gli effetti che del resto gli furono anche fatti noti da questa Amministrazione.

« Riguardo al servizio prestato dal detto signor Bini dal 1<sup>o</sup> settembre 1885 può dirsi che esso è una serie di congedi e di aspettative specialmente dopo il suo trasferimento da Bologna, donde fu dovuto allontanare per non buona condotta come innanzi si è detto. Durante la carriera il Bini fu a Bari, Bologna, Cesena, Bergamo, Albenga, Napoli, Cremona, nuovamente a Bologna, Casale Monferato e Forlì.

« Ora il Bini ha presentato domanda per essere riammesso in servizio; su tale domanda deve pronunciarsi il Consiglio di amministrazione in base alle disposizioni vigenti a norma dell'articolo 46 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« ROSSI CESARE ».

**Nunziante.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se, in considerazione dei giusti voti degli insegnanti elementari abilitati alla Direzione didattica, non creda opportuno:

1<sup>o</sup> bandire un concorso per tutte le direzioni da istituirsi entro il 1920, per soli titoli, senza limiti d'età, purchè gli aspiranti esibiscano un certificato medico con le forme prescritte per l'ultimo concorso per le cattedre delle scuole medie, e dimostrino di essere in attività di servizio;

2<sup>o</sup> conferire, con provvedimento d'immediata attuazione, l'incarico temporaneo ai maestri forniti del diploma di direttore didattico, per coprire le sedi che lasceranno i vice-ispettori promossi ad ispettori ».

RISPOSTA. — « Le richieste esposte in questa interrogazione mirano a modificare radicalmente il sistema di assunzione dei direttori didattici governativi, quale fu stabilito dal decreto-legge 27 aprile 1919, n. 771. Ora tale sistema è all'inizio della sua applicazione, e nulla per ora fa presumere che esso sia inadatto ad ottenere quella scelta del personale e quell'ordinamento dei servizi che la detta disposizione legislativa si proponeva. Sembra pertanto opportuno che debba mantenersi il concorso per titolo riservato ai direttori con insegnamento, ormai in via di esecuzione; al quale concorso faranno poi seguito altri grandi concorsi per titoli ed esami, riservati ai maestri. Un limite d'età dovrà essere imposto, a norma della legge generale degli impiegati; ma si avrà cura che sia il più alto possibile, ed in questo senso si terrà conto di uno dei desideri dell'onorevole interrogante.

« Quanto al conferimento della direzione per incarico, deve anzitutto osservarsi che questo incarico, secondo il citato decreto-legge non può riguardare se non i comuni che non saranno sede di direzione effettiva.

« Esso incarico sarà, come vuole la legge, istituito e conferito per opera delle amministrazioni scolastiche provinciali e subordinatamente alle condizioni finanziarie delle amministrazioni stesse, alle quali però il Ministero corrisponderà un congruo contributo.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« ROSSI CESARE ».

**Siciliani.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non ritenga opportuno di estendere anche agli studenti della classe 1900, che furono sotto le armi, la concessione già fatta a quelli di classi più anziane di poter sostenere gli esami di licenza liceale dopo un solo anno dal conseguimento della licenza ».